

**NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI, MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL
SITO INTERNET DEGLI USR E DEGLI ATP *INFRA* SPECIFICATI**

(In esecuzione dell'ordinanza del TAR LAZIO, Sez. III *Bis*, n. 13106/2020 pubblicata il

07.12.2020)

AVVISO

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:

TAR Lazio, sede di Roma, Sez. III Bis, R.G. n. 09340/2020;

2. Nomi dei ricorrenti e Amministrazione intimata:

Nome del ricorrente:

Antonietta Boggia C.F. BGGNNT79P44F839H

Amministrazione intimata:

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma nel Viale Trastevere, 76/A, C.F. 80185250588;
- **UFFICI SCOLASTICI REGIONALI** per il Lazio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore* e
- **AMBITI TERRITORIALI PROVINCIALI** di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*.
- **NOTIFICATO** ANCHE AL CONTROINTERESSATO **BORTONE BORTONE**, nato a Aversa (CE) il 16.03.1982, C.F. BRTPTR82C16A512I

3. Indicazione dei controinteressati:

- a. Indicazione dei controinteressati, *genericamente indicati come i soggetti inseriti e ricoprenti le posizioni utili nelle* **Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive delle provincia di Roma** per la seguente classe di concorso A066.

4. Indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito:

Consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

**5. Indicazione del numero dell'ordinanza con riferimento che con essa è stata autorizzata la
notifica per pubblici proclami:**

Ordinanza del TAR Lazio, Sez. III Bis, n. 13106/2020 pubblicata in data 07/12/2020, con la quale è stata disposta l'integrazione del contraddittorio a carico della parte ricorrente, *“nei confronti dei candidati utilmente inseriti nella graduatoria definitiva impugnata.”*

6. Testo integrale del ricorso introduttivo:

L U I G I R O M A
A V V O C A T O
Cultore di Diritto Amministrativo nella Facoltà
di Economia della Seconda Università
degli Studi di Napoli
81031 AVERSA (CE) Via S. D'Acquisto, 73 - Telefax 081/8130853
luigi.roma@avvocatismcv.it

ON. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA RICORRE

L'avv. Antonietta Boggia nata a Napoli il 04.09.1979 e residente in Aversa alla via Cicerone n. 48 (C. F. BGGNNT79P44F839H), rapp.ta e difesa, giusta mandato in calce al presente atto, dall'Avv. Luigi Roma (RMOLGU81B25G309Q - P.IVA 03307900617) (FAX 081/8130853 pec: luigi.roma@avvocatismcv.it) e con domicilio digitale come da registri di giustizia;

C O N T R O

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rapp.te p.t.

N O N C H E ' C O N T R O

Bortone Pietro (C.F. BRTPTR82C16A512I) nato il 16.03.1982.

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

- a) del decreto n. 6175 del 18 agosto 2020 del Ministero dell'Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Istituto Tecnico Statale per il Turismo "C. Colombo" con il quale il dirigente scolastico in relazione alla richiesta di inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente per gli anni 2020-2022, limitatamente alla classe A066 ha decretato (si legge): "La domanda dell'interessato aspirante deve essere esclusa";
- b) delle graduatorie provinciali per le supplenze - scuola secondaria di II grado pubblicate con decreto prot. n. m_pi.AOOUSPRM.REGISTRO UFFICIALE(U).0019374.02-09-2020 in data 02.09.2020;
- c) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente comprese ulteriori indagini e pareri istruttori se e in quanto esistenti

F A T T O

- 1) La ricorrente chiedeva l'inserimento nelle GPS per le supplenze del personale docente per gli anni scolastici 2020-2022 con aggiornamento delle graduatorie della

provincia di Roma per la scuola secondaria di secondo grado per le classi di concorso A046 e A066. (doc. 1)

2) In data 18 agosto 2020, il dirigente dell'Istituto Tecnico Statale per il Turismo "C. Colombo" di Roma, con decreto n. 6175 disponeva che: "La domanda dell'interessato

aspirante deve essere esclusa". (doc. 2)

3) Il provvedimento veniva emanato "(...)visto l'art. 5 comma 1 O.M. 10/07/2020(...)" e

"(...) verificata la mancanza delle condizioni espresse dall'articolo citato (...)".

4) In conseguenza, alla pubblicazione delle GPS, intervenuta in data 02.09.2020, la ricorrente, suo malgrado, apprendeva di non essere stata inserita nella graduatoria per

la classe di concorso A066, pur avendo tutti i requisiti richiesti.

5) In realtà, come si dirà, la ricorrente proprio perchè perfettamente in possesso di tutti i requisiti richiesti dall'art. 5 comma 1 O.M. 10/07/2020, in data 03.09.2020 presentava

istanza di rettifica in autotutela.

6) Giunta in prossimità della scadenza del termine per la proposizione di ricorso giurisdizionale avanti a Codesto On. Le Tribunale, a fronte della mancata adozione di qualsivoglia provvedimento da parte dell'Amministrazione, si vedeva costretta alla

presentazione del presente rimedio giurisdizionale.

Sorge dunque l'interesse all'impugnazione dei provvedimenti in epigrafe indicati, la cui censura si affida ai seguenti motivi in

DIRITTO

- I. Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 dell'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione del 10.07.2020. Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost. Violazione dei principi di correttezza, buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1,2,3, 21-nonies L. 241/90 s.m.i. Eccesso di potere per errore sui presupposti, assoluto difetto di istruttoria e di motivazione.

L'articolo 5 dell'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione del 10 luglio 2020, contenente le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, rubricata "Disposizioni specifiche per le classi di concorso ad esaurimento ovvero non più presenti negli ordinamenti didattici", prevede al comma 1, ultimo capoverso che: "(...) possono fare domanda di inserimento esclusivamente gli aspiranti già presenti nelle graduatorie di istituto delle indicate classi di concorso per il triennio 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020".

Al comma 2 prevede che: "Gli aspiranti di cui al comma 1 in possesso di abilitazione per le classi di concorso A-66, A-76, A-86 possono fare domanda di inserimento, purché in possesso del relativo titolo di accesso, nella prima fascia delle GPS delle classi di concorso A-41, con riconoscimento del servizio prestato quale servizio specifico, e nella seconda fascia delle GPS per le classi di concorso per le quali possiedono il titolo di accesso".

Orbene, la ricorrente, era già presente nelle graduatorie di istituto delle indicate classi di concorso per il triennio 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020" ed in possesso del titolo di accesso per la classe di concorso A066.

Tali requisiti si rilevano, a titolo esemplificativo, dal documento sub 3) rilasciato dall'Istituto di Istruzione Superiore "Einstein-Bachelet" di Roma. (doc. 3)

Con il richiamato provvedimento, si da atto, sia della pregressa presenza nelle graduatorie d'istituto, ove (si legge): "(...) VISTO il provvedimento di questo istituto prot. n. 4681/VII.1 del 14.01.2017 con il quale sono state pubblicate le graduatorie definitive d'istituto per gli anni scolastici 2017/2020 (...)", sia del possesso del titolo d'accesso in relazione al servizio prestato, quale servizio specifico, ove nel titolo dispositivo del provvedimento, effettuata la valutazione dei titoli e dei servizi si: "(...) DISPONE l'inserimento in 3^ fascia (oggi 2^ fascia GPS)" con l'indicazione dei punteggi di servizio a quella data.

Alla luce delle considerazioni svolte si appalesa illegittimo il provvedimento impugnato.

Il ricorso va dunque accolto.

ISTANZA DI SOSPENSIONE.

Il fumus boni iuris emerge dai motivi di ricorso. Quanto al danno esso è grave ed irreparabile tenuto conto che il corretto inserimento in graduatoria rappresenta requisito indispensabile ai fini della prestazione del servizio e del sostentamento della propria famiglia.

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e della incidentale domanda di sospensione. Conseguenze di legge in ordine alle spese di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Ai fini del disposto dell'art. 13, co. 6 bis, del D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 21 del D.L.

n. 223/2006, come modificato dall'art. 1, comma 1307, della L. 296/2006 e s.m.i., il contributo unificato versato è pari ad € 325, 00.

Avv. Luigi Roma

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI
CONTROINTERESSATI
(EX ART. 151 C.P.C.)**

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende la ricorrente giusta procura in calce al presente ricorso

PREMESSO CHE

Il ricorso deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nella prima e nella seconda fascia della graduatoria provinciali per le supplenze (GPS) pubblicata dall'Ambito Territoriale di interesse della ricorrente

CONSTATATO CHE

- La notificazione del ricorso nei confronti dei controinteressati nei modi ordinari risulterebbe estremamente difficile stante il numero rilevante dei destinatari;
- Il TAR del Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte

FA ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite in via ordinaria, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami con inserimento in G.U.

VOGLIA

autorizzare la notificazione del ricorso nei confronti dei controinteressati per pubblici proclami *ex art. 151 c.p.c.*

In sede di costituzione si depositeranno i documenti come
da separato foliaro

Ai fini del pagamento del Contributo Unificato si dichiara che il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato.

Salvis iuribus

Aversa, 18.01.2021

Avv. Luigi Roma

Il Ministero dell'Istruzione gli USR e gli ATP hanno l'obbligo:

- di pubblicare sul proprio sito istituzionale il presente atto di avviso, il testo integrale del ricorso introduttivo, l'ordinanza n.13106/2020, nel termine di giorni 45 dal 7 Dicembre 2020, data di pubblicazione dell'ordinanza n. 13126/2020;
- di rilasciare alla parte ricorrente al seguente indirizzo PEC luigi.roma@avvocatismcv.it un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione con la specifica indicazione della data in cui è avvenuta;
- di non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il presente atto di avviso, il testo integrale del ricorso introduttivo, l'ordinanza n. 130106/2020;
- di curare che sul suo sito venga inserito un collegamento denominato *Atti di notifica*, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il presente atto di avviso, il testo integrale del ricorso introduttivo, l'ordinanza n. 13106/20.

Al presente Atto di Avviso, si allegano:

- 1) Testo integrale del ricorso introduttivo;
- 2) Ordinanza del TAR Lazio, Sez. III Bis, n. 13106/2020;
- 3) Ordinanza del TAR Lazio Sez. III Bis n.836/2019;
- 4) Distinta di versamento quota Pubblici Proclami;
- 5) Richiesta notifica pubblici proclami;
- 6) Elenco controinteressati;

Aversa, li 18.01.2021

Avv. Luigi Roma